

RG 2905/2015

Studio Legale

Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

AVVOCATO: *cc*

AFFARE: *CT*

MATERIA: *712*

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO

AVVOCATURA DELLO STATO
BARI

22 MAG. 2015

N°

N°


1722/15/5C
24130 di PRCT.

Avv. Antonio Giuseppe
Galgano

PER

La Dottoressa Giorgio Serafina C.F. n. GRG SFN 73P57 G942Q residente in Potenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giuseppe Galgano giusta mandato a margine del presente atto, con elezione di domicilio in Bari alla via Calefati n. 269 presso lo Studio dell'Avv. Leonardo Minervini (C.F. n. MNR LRD 67H02 F284C, PEC minervini.leonardo@avvocatibari.legalmail.it, fax 0805215919) con espressa dichiarazione ai sensi della normativa vigente di voler ricedere le comunicazioni relative al presente Ricorso a mezzo fax al numero 0805215919 ed ai seguenti indirizzi PEC:

minervini.leonardo@avvocatibari.legalmail.it
galgano.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it



Vi conferiamo mandato a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase esecutiva e di eventuale opposizione, conferendoVi tutte le facoltà di legge compresa quella di nominare sostituti, transigere, conciliare e quietanzare, nonché quella di riscuotere per nostro conto, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica. Eleggiamo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Leonardo Minervini in Bari alla Via Calefati n. 269.

Dichiariamo espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03. Autorizziamo il trattamento dei dati.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione Puglia – Ambito territoriale di Bari in persona dei rispettivi Legali Rappresentanti sedenti per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende, presso la sede in Bari alla Via Melo n. 97

Serafina Crocchi
Per autentica

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

Tutti i Docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e dell'Infanzia, valide per gli anni 2014-2017 di tutti gli Ambiti territoriali, ossia di tutti i Docenti che sarebbero scavalcati dal reinserimento della Dott.ssa Giorgio Serafina nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bari

- Resistenti -



FATTO 235/2014

La Ricorrente è abilitata all'insegnamento nella Scuola Primaria e dell'Infanzia in forza di Concorso a Cattedra indetto con D.M. 20.10.1994 e di Concorso Ordinario indetto con D.D. del 06.04.1999.

Iscritta inizialmente nella Provincia di Potenza con Domanda di Aggiornamento e Trasferimento per gli AASS 2004/05 e 2005/06 proponeva trasferimento alla provincia di Bari.

Presentava Domanda di Aggiornamento/Permanenza e scelta di ulteriori tre province per gli AASS 2009/10 e 2010/11 tant'è che è presente, con un punteggio pari a 18, nella Graduatoria Provinciale definitiva della Scuola dell'Infanzia datata 04.08.2010 e, con un punteggio pari a 28, nella Graduatoria Provinciale definitiva della Scuola Primaria datata 05.08.2010.

Non avendo prodotto successiva domanda di Aggiornamento nell'anno 2011 la Ricorrente veniva illegittimamente depennata dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria benché, non avendo prestato alcun servizio e non avendo alcun nuovo titolo da far valutare il suo punteggio non richiedesse alcun aggiornamento.

DIRITTO

Il D.M. 235/2014, così come tutti i precedenti Decreti Ministeriali regolanti l'inclusione nelle GAE non hanno mai previsto, illegalmente ed illegittimamente, la possibilità per i depennati di chiedere il reinserimento in graduatoria.

Nel contempo il depennamento sic et simpliciter dalle Graduatorie ad esaurimento per la mancata produzione di domanda di aggiornamento è del tutto immotivato e, con quanto si va a dedurre, lo si vuol dimostrare.

a) Violazione e falsa applicazione della L. 143/2004

Voluto impedire al...

Il D.M. 235/2014, sia nelle premesse che nelle norme di chiusura, richiama la Legge 143/2004 salvo poi contravvenire alle disposizioni della stessa.

Ricordiamo per primi a noi stessi che tale legge, all'art. 1 bis, prevedeva che, a partire dall'Anno Scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle Graduatorie permanenti era condizionata alla presentazione di una domanda da presentarsi a cura dell'interessato entro i termini imposti per l'aggiornamento delle graduatorie.

La mancata presentazione di tale domanda comportava l'eliminazione dalla graduatoria di appartenenza ma, sempre in base a quanto previsto dal già citato art. 1 bis, non in via definitiva potendosi presentare domanda di reinserimento all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie.

Appare lapalissiano a questa Difesa che la norma appena citata ha voluto comminare "una sanzione" limitando i suoi gravissimi effetti solo e soltanto al periodo di vigenza delle graduatorie e non pertanto in via definitiva permettendo sia il reinserimento nelle graduatorie ai docenti depennati sia il recupero del vecchio punteggio.

Il MIUR ha sempre motivato il divieto di reinserimento in graduatoria a causa della loro trasformazione in Graduatorie ad esaurimento, trasformazione voluta per impedire che il fenomeno del precariato fosse in aumento invece che in diminuzione. Pertanto dal momento in cui è entrata in vigore la Legge 296/2006 (che alla lettera c dell'art. 605 ha previsto la modifica appena menzionata) il Ministero ha voluto impedire l'ingresso di nuovi docenti nelle ex Graduatorie Provinciali ora ad Esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato con l'inserimento di nuovi soggetti prima che si fosse provveduto all'immissione in ruolo di chi fosse già presente in graduatoria. Il punto nodale del presente Ricorso è proprio questo: la Legge 296/2006 ha voluto impedire nuovi ingressi nelle graduatorie prevedendo però la

possibilità di chiedere il reinserimento col recupero del punteggio per chi, già presente in graduatoria, non avesse prodotto domanda di permanenza. Tale richiesta di reinserimento, però, è sempre stata disattesa, anzi impedita non essendo possibile presentarla: gli stessi modelli per l'aggiornamento delle GAE non prevedevano alcuna voce per chi volesse procedere in tal senso.

Tutto ciò confligge con quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 recante: *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*, il quale dispone al suo comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143) che: "Dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

L'art. 1 del d.m. 8 aprile 2009, n. 42 nel premettere che "sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007", (comma 1), così dispone: "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato al successivo

ad. III. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria" (comma 2).

Non è stata prevista, nell'appena citato Decreto Direttoriale, la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso la richiesta di reinserimento nella graduatoria, evitando la cancellazione definitiva. Medesime previsioni sono state assunte con i Decreti successivi.

In merito alla materia sin qui trattata appare illuminante quanto deciso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 che ha ritenuto illegittimo il Decreto Ministeriale n. 42/2009 (cioè il Decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 2009) nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Si fanno proprie le deduzioni presenti nella su menzionata sentenza ed, in particolare modo, si vuol mettere nella giusta luce che, da un confronto sulla normativa vigente in materia, appare chiaro che, nella norma primaria, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma tale esclusione ben lungi dal potersi ritenere assoluta potendo gli interessati, come già dedotto, nel termine assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare, non per.

Pertanto, per il Consiglio di Stato, non si vede il motivo per cui il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che ha già espresso, ma soprattutto non si ritiene corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume

acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

A tale soluzione, si arriva anche riflettendo sul fatto che i docenti presenti nelle ex Graduatorie Provinciali sono tutti precari, per cui la permanenza nelle graduatorie costituisce l'unica reale possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime, volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. Se ricordiamo poi la tutela Costituzionale del diritto al lavoro, appare più che fondata la richiesta della Ricorrente la quale ha come unico sbocco lavorativo l'insegnamento.

A ciò va aggiunto che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il salente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché, alavere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole, perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività

amministrativa di cui alla legge n 241 del 1990, il Decreto Ministeriale n. 42/2009 ed i successivi sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della Legge n. 145/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro Servizi Amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso D.M. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Tuttasi all'evidenza, di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della sanzione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 97/2004, secondo cui: "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella

graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In definitiva è illegittimo l'art. 1, del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione locutare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico richiede su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare art. 1 D.M. 8 aprile 2009 n. 4,2, adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

B) Giurisprudenza in materia

Con la sentenza n. 21793/2010, del Tar Lazio il Giudice Amministrativo (prima che la Suprema Corte di Cassazione riconoscesse la competenza del Giudice Ordinario in merito agli atti di gestione delle Graduatorie permanenti o ad esaurimento) si è pronunciato in merito al D.M. 42/2009 e sulla mancata previsione di un termine per esprimere chiaramente la propria volontà di permanere o meno nelle Graduatorie.

La III Sezione ha constatato infatti, che seppur la sopraggiunta normativa di fronte all'inerzia del docente che non produce domanda di aggiornamento, evidentemente implica la cancellazione di quest'ultimo per il periodo di vigenza delle graduatorie d'interesse, "non altrettanto evidentemente implica il carattere definitivo della cancellazione di coloro che vi fossero inseriti e l'incompatibilità dell'applicazione dell'art. 1 bis che si pretende ne consegua".

Il Giudice Amministrativo ha ribadito che l'art. 1 bis della Legge 143/2004 prevedeva e ancora prevede che "A domanda dell'interessato, entro il termine desimotermine, è consentito il reinserimento nella graduatoria" e ricorda al MIUR che "i provvedimenti amministrativi non possono validamente né efficacemente configgere con la legge, ma essere in tal caso disapplicati".

Il medesimo tenore e la sentenza del 17 maggio 2013 del Tribunale di Roma che accoglie la domanda di reinserimento di una Docente ricordando che in riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 "le norme che, seppur, dettata in materia di ex graduatorie permanenti, e pacificamente tuttora vigenti anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera G, L. 296/06", per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11).

Graduatorie un corso

Questo giudice aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09. Tale pronuncia sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia diretta ad offrire una corretta interpretazione logica della portata delle norme afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale sanzione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso. Come in effetti avvenuto nel caso in esame, in cui il ricorrente è risultato nella ultima Graduatoria Provinciale di 15 nella Scuola.

La scelta perseguita dall'Legislatore con l'emanazione della Legge 143/04 e con la trasformazione delle Graduatorie Provinciali in Graduatorie ad Esamimento sono quelle di porre un termine finale all'iscrizione in tali graduatorie e di eliminare così il fenomeno del "rimbalzo".

La C del comma 605 dell'art. 1 della menzionata Legge non ha lo scopo di porre un limite ai nuovi inserimenti ma nel caso che qui si presenta si parla di un nuovo inserimento bensì di reinserimento.

Peraltro un Decreto Ministeriale la cancellazione dalle graduatorie è definitiva nel caso di mancata presentazione della Domanda di aggiornamento viola senza ombra di dubbio quanto previsto nella Legge 143/2004 e cioè la possibilità di chiedere il reinserimento nelle graduatorie dalle quali, si ripete illegittimamente, ci si trovasse ad essere espulsi.

Un conto è il declassamento per il periodo di validità dell'aggiornamento delle graduatorie, un conto è la definitiva

cancellazione dalle stesse. Certamente anche questo sarebbe un "valido sistema" per risolvere il problema del precariato ma, a parere di questa Difesa, ci sarebbe qualche profilo di incostituzionalità, illegittimità ed illegalità.

Tutto ciò premesso la Dottoressa Giorgio Serafina, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

La D.

CHIEDE

Che il Signor Giudice del Lavoro, voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione della causa e così provvedere:

a) Dichiarare il diritto della Ricorrente ad ottenere il reinserimento nelle GAE per la Scuola Primaria e dell'Infanzia col medesimo punteggio detenuto nelle ultime Graduatorie e pari a 28 nella Scuola Primaria e 18 nella Scuola dell'Infanzia per l'Ambito Min territoriale della Provincia di Bari;

b) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore di Procuratore distrettuale antistatario.

Salvis iuribus.

Allegati come da separato indice

Si dichiara che il presente Ricorso è esente dal pagamento del C.U.

come da separata dichiarazione

Bari Potenza 24.02.2015

firmato

gentilmente

conservare

in Procura

Avv. Antonio Giuseppe Galgano

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

SEZIONE LAVORO

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c..p.c.

Per

La Dottoressa Giorgio Serafina C.F. n. GRG SFN 73P57 G942Q
residente in Potenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giuseppe
Galgano giusta mandato a margine del presente atto, con elezione di
domicilio in Bari alla via Calefati n. 269 presso lo Studio dell'Avv.
Leonardo Minervini

- Ricorrente -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio
Scolastico Regione Puglia – Ambito territoriale di Bari in persona dei
rispettivi Legali Rappresentanti sedenti per legge presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende, presso la sede in
Bari alla Via Melo n. 97

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

Tutti i Docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola
Primaria e dell'Infanzia, valide per gli anni 2014-2017 di tutti gli Ambiti
territoriali, ossia di tutti i Docenti che sarebbero scavalcati dal
rimisero della Dott.ssa Giorgio Serafina nell'Ambito Territoriale
della Provincia di Bari

- Resistenti -

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di
difensore della Dottoressa Giorgio Serafina

PREMESSO

- Che l'Istante col presente Ricorso chiede la riammissione nelle
GAE per la Scuola Primaria e dell'Infanzia della Ricorrente;
- Che il numero dei contro interessati necessari al fine di istaurare
integralmente il contraddittorio è elevato comprendendo tutti
coloro che si vedrebbero scavalcare dalla Ricorrente sia nelle
Graduatorie della Scuola Primaria sia nelle Graduatorie della
Scuola dell'Infanzia;
- Che la notifica nei modi ordinari risulterebbe oltremodo onerosa
sia visto il gran numero degli eventuali contro interessati sia la
difficoltà nel reperire i loro domicili;
- Che la validità della notifica per pubblici proclami è da ritenersi
eccessivamente onerosa e che, comunque, la sua regolarità è stata
più volte disconosciuta dal Consiglio di Stato;
- Che il Giudice adito può autorizzare la notifica anche con il
mezzo telematico consistente nella pubblicazione del Ricorso sul
sito internet dell'Amministrazione chiamata in giudizio;
- Che tale forma di notifica è ampiamente utilizzata nel caso di
ricorsi collettivi;

preziosamente premesso e considerato l'Istante nella veste di cui sopra

CHIEDE

Il **Giudice del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro** di voler
la **notifica per via telematica**, tramite pubblicazione del
per intero o per estratto con annesso provvedimento giudiziale
area tematica del MIUR dedicata alla pubblicazione dei
notificarsi per via telematica.

SERVIZIO

24.02.2015

Avv. Antonio Giuseppe Galgano

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice,
letto il ricorso che precede,

DISPONE

la comparizione personale delle parti e fissa per la discussione della causa
l'udienza del **16 settembre 2015 ore 9.00**;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati ai convenuti, a
cura del ricorrente, nel rispetto del termine di legge.

Bari, 23/03/2015

Il Giudice
dott.ssa Teresa A. Garcea



IL TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

in persona del giudice, dott.ssa Teresa A. Garcea,

visto il ricorso NRG 2905/2015 proposto da: SERAFINA GIORGIO,
visto il decreto di fissazione dell'udienza del 23.3.2015;
vista l'istanza della ricorrente con la quale si chiede l'autorizzazione alla notificazione del ai soggetti controinteressati con il mezzo telematico, mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova;

visto l'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che il predetto art. 151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (cfr. Tar Lazio, Latina, Sez. III-bis, decreto n. 7.11.2013 secondo cui tale forma di notifica è *"conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea"*);

ritenuto che, nel caso di specie, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione convenuta.

A.- In ordine alle modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione d'udienza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del decreto e dell'elenco



nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito **www.pst.giustizia.it** nella Sezione "Servizi" - Consultazione Pubblica dei Registri (Regione: Puglia; Uffici Giudiziari: Tribunale Ordinario-Bari; Registro: Lavoro), anche attraverso l'inserimento del numero di ruolo generale.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto A);
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, integrati dai su indicati avvisi.

Dispone che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

Riserva all'esito l'eventuale determinazione delle spese per l'attività di pubblicazione sul sito.

Dispone altresì che la notifica ai suddetti docenti avvenga mediante affissione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente;

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro

autorizza il ricorrente a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza ai docenti controinteressati, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola Primaria e dell'Infanzia, valide per gli anni



2014-2017 di tutti gli Ambiti territoriali, ossia di tutti i docenti che sarebbero postergati alla dott.ssa Serafina Giorgio nell'Ambito territoriale della Provincia di Bari, mediante pubblicazione nell'apposita area tematica del sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, nei sensi e termini di cui in motivazione; dispone altresì che la notifica ai suddetti docenti avvenga mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata, anche a mezzo p.e.c., a cura del ricorrente, unitamente al ricorso e al decreto di fissazione dell'udienza, all'Amministrazione resistente, nel rispetto del termine di legge.

Si comunichi alla parte ricorrente.

Bari, 25 marzo 2015

Il Giudice

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



21.5.15
IL CANCELLIERE
Francesca TRISOLINI



RELATA DI NOTIFICA: istante l'avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella qualità come in atto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, ho notificato copia dell'antescritto ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequo provvedimento del Tribunale Civile di Bari – Sezione Lavoro di fissazione dell'udienza di discussione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma al Viale Trastevere n. 76/A e domiciliato ope legis in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla via Melo da Bari n. 97, ivi recandomi e lasciandola a mani di

~~A mani della segretaria dipendente~~

Sig.ra Marina Coppolecchia

Sari. 22 MAG. 2019



CARELLA DONATO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO di BARI